

Circolare per la Clientela - 27.6.2018, n. 12

Al via i pagamenti con F24 anche per operazioni inerenti il settore ipotecario

- **ZFU Sisma Centro Italia: i codici tributo per usufruire delle agevolazioni**
- **Il credito di imposta per la formazione 4.0**
- **La seconda fase della rottamazione bis**
- **Le procedure di controllo per i 730/2018 con credito a rimborso**
- **GDPR per B&B e case vacanze**

L'Agenzia delle Entrate introduce dal 1 luglio il pagamento con modello F24 per le operazioni relative ai servizi ipotecari, ZFU Sisma Centro Italia: pubblicati i codici tributo per usufruire delle agevolazioni, in Gazzetta Ufficiale le regole attuative per il credito di imposta per la formazione 4.0, al via la seconda fase della rottamazione bis, le procedure di controllo del modello 730/2018 con importo a rimborso, GDPR per B&B e case vacanze: questi i principali argomenti trattati dalla Circolare

Soggetti interessati

IMPRESE	PROFESSIONISTI	PERSONE FISICHE
<ul style="list-style-type: none">- Dal 1 luglio 2018 pagamenti con modello F24 per operazioni relative a servizi ipotecari- ZFU Sisma Centro Italia: pubblicati i codici tributo per usufruire delle agevolazioni- Il credito di imposta per la formazione 4.0: in Gazzetta le regole di attuazione- Al via la seconda fase della rottamazione bis- GDPR per B&B, locazione turistica e case vacanze	<ul style="list-style-type: none">- Dal 1 luglio 2018 pagamenti con modello F24 per operazioni relative a servizi ipotecari- ZFU Sisma Centro Italia: pubblicati i codici tributo per usufruire delle agevolazioni- Al via la seconda fase della rottamazione bis	<ul style="list-style-type: none">- Dal 1 luglio 2018 pagamenti con modello F24 per operazioni relative a servizi ipotecari- Al via la seconda fase della rottamazione bis- Modello 730/2018 con importo a rimborso: confermati gli elementi di incoerenza

SOMMARIO

1. DAL 1 LUGLIO 2018 PAGAMENTI CON MODELLO F24 PER OPERAZIONI RELATIVE A SERVIZI IPOTECARI

2. ZFU SISMA CENTRO ITALIA: PUBBLICATI I CODICI TRIBUTO PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

3. IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0: IN GAZZETTA UFFICIALE LE REGOLE DI ATTUAZIONE

4. AL VIA LA SECONDA FASE DELLA ROTTAMAZIONE BIS

5. MODELLO 730/2018 CON IMPORTO A RIMBORSO: CONFERMATI GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

6. GDPR PER B&B, LOCAZIONE TURISTICA E CASE VACANZE: COSA INDICARE NELL'INFORMATIVA E QUANDO RICHIEDERE I CONSENSI

1. DAL 1 LUGLIO 2018 PAGAMENTI CON MODELLO F24 PER OPERAZIONI RELATIVE A SERVIZI IPOTECARI

Il modello F24 diventerà lo strumento per poter effettuare i pagamenti delle somme dovute a seguito di notifica ai contribuenti di avvisi di liquidazione ed atti di contestazione emessi dall'Agenzia delle Entrate, a partire dal 1° luglio 2018, relativi ad operazioni inerenti al servizio ipotecario. Il modello F24 dovrà essere, dunque, utilizzato per pagare:

- imposta ipotecaria;
- imposta di bollo;
- tasse ipotecarie;
- sanzioni amministrative tributarie;
- spese di notifica

L'Agenzia intende continuare il percorso di semplificazione dei sistemi di pagamento; si è infatti dato attuazione, dopo molti anni, a quanto disposto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 novembre 2011, che aveva previsto l'estensione del sistema di versamento unificato alle operazioni inerenti al servizio ipotecario sopra citate. Il Modello F24, introdotto dal DLgs. 241/1997, si conferma - dunque - un sistema di versamento unificato efficace per la gestione dei tributi.

Il Provvedimento specifica che *"resta esclusa la possibilità di utilizzare in compensazione crediti derivanti dai versamenti eccedenti in relazioni alle predette somme"*.

Con apposita risoluzione l'Agenzia delle Entrate comunicherà i codici tributo da poter utilizzare per effettuare i versamenti.

Nulla cambia, invece, per i pagamenti richiesti ai notai, agli ufficiali giudiziari, ai segretari o delegati della pubblica amministrazione e agli altri pubblici ufficiali per gli atti di autoliquidazione emessi ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997. Per queste categorie rimane valido quanto disciplinato dal decreto interministeriale del 13 dicembre 2000 che ha introdotto nel nostro ordinamento il Modello Unico Informatico (modello che contiene le richieste di registrazione, le note di trascrizione e di iscrizione, le domande di annotazione e le domande di voltura catastale di un atto immobiliare).

2. ZFU SISMA CENTRO ITALIA: PUBBLICATI I CODICI TRIBUTO PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

La nuova Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia è stata istituita con l'adozione dell'articolo 46 del decreto-legge n. 50 del 2017 (convertito con la legge 21 giugno 2017, n. 96), ed è formata dai Comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

La norma prevede una serie di agevolazioni fiscali e contributive per i soggetti (imprese e lavoratori autonomi) che svolgono attività nel settore agricolo, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione. Sono esclusi dall'agevolazione le attività economiche della pesca e della acquacoltura.

Nel corso del 2017 con la pubblicazione delle Circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735 del 15 settembre 2017, n. 157293 del 2 novembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017, sono stati forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico importanti chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata, alle modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo situati nei comuni della ZFU, fissando, altresì, i termini di presentazione delle domande.

La Legge di Bilancio 2018 è intervenuta confermando la fruibilità delle agevolazioni fiscali, così com'è stato per il 2017, anche per l'anno 2018.

Infatti, l'articolo 1, comma 745, ha esteso le agevolazioni prevedendo che " *Le agevolazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, spettano anche ai soggetti che hanno la sede principale o l'unità locale nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui all'allegato 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che hanno subito nel periodo dal 1° novembre 2016 al 28 febbraio 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente*".

Le agevolazioni fiscali e contributive sono le seguenti:

- esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
- esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
- esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica;
- esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

Il successivo comma 746 della Legge di Bilancio 2018, ha disposto che " *Per i titolari di imprese individuali o di*

4 imprese familiari che hanno subito, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nelle regioni Umbria, Abruzzo, Marche e Lazio, una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 1° settembre 2016 al 31 dicembre 2016, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2015, le agevolazioni di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nei limiti degli stanziamenti di cui al citato articolo 46, sono riconosciute con riguardo ai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, da corrispondere ai sensi della vigente legislazione".

Per i titolari di lavoro autonomo è prevista, dunque, la sola agevolazione di cui all'ultimo punto del sopracitato elenco.

I requisiti necessari per poter accedere alle agevolazioni, secondo quanto indicato dal MISE in data 5 marzo 2018, sono i seguenti:

- le imprese devono essere regolarmente iscritte nel Registro delle imprese e costituite entro il 28 febbraio 2016
- i titolari di reddito di lavoro autonomo, ai fini dell'accesso all'esonero di cui all'articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto legge n. 50 del 2017, devono aver presentato, alla data del 28 febbraio 2016, la comunicazione di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni
- i soggetti che presentano la domanda devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali.

Con decreto direttoriale del 28 maggio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018, sono stati approvati e pubblicati sul sito del MISE, gli elenchi dei soggetti ammessi a fruire delle agevolazioni in argomento.

Con risoluzione n. 45/E pubblicata ieri dall'Agenzia delle Entrate sono stati istituiti i seguenti codici tributo, utili per consentire l'utilizzo in compensazione delle suddette agevolazioni tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate:

- "Z149" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 1, comma 745, della legge n. 205/2017";
- "Z150" - denominato "ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle imprese individuali e familiari per riduzione versamenti - art. 1, comma 746, della legge n. 205/2017".

5 3. IL CREDITO DI IMPOSTA PER LA FORMAZIONE 4.0 : IN GAZZETTA UFFICIALE LE REGOLE DI ATTUAZIONE

Il testo del decreto attuativo riferito al credito d'imposta per la formazione dei dipendenti in materia di industria 4.0, previsto dal Piano Nazionale Industria 4.0 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 2018.

3.1 Soggetti ammessi

Sono ammesse a beneficiare del credito d'imposta tutte le imprese che hanno residenza sul territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, al di là del tipo di attività svolta. Sono comprese le imprese che svolgono attività di pesca, acquacoltura e produzione primaria di prodotti agricoli e gli enti non commerciali che svolgono attività di commercio, le quali sono ammesse al credito in relazione anche al personale dipendente che non è impiegato esclusivamente in tali attività. Sono escluse dal beneficio le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014.

3.2 Attività ammissibili

Rientrano nell'agevolazione le spese sostenute per attività formative erogate in favore dei dipendenti finalizzate a consentire loro l'acquisizione e il perfezionamento di competenze nell'ambito delle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese previsto dal Piano nazionale Impresa 4.0, con specifico riferimento alle seguenti materie:

- big data e analisi dei dati;
- cloud e fog computing;
- cyber security;
- simulazione e sistemi cyber-fisici;
- prototipazione rapida;
- sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
- robotica avanzata e collaborativa;
- interfaccia uomo macchina;
- manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
- internet delle cose e delle macchine;
- integrazione digitale dei processi aziendali.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta le sole spese relative al personale dipendente impegnato come allievo nelle attività di formazione ammissibili limitatamente al costo aziendale riferito rispettivamente alle ore o alle giornate di formazione. Per costo aziendale si intende la retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del

Tel. 0831 517660/0831 413290 Fax Elettronico 0831 1815084 Fax Digitale 0831 517660

E-mail - studioniccolidrago@gmail.com - dragobr@tin.it

Web- studioniccolidrago.com

trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, maturati in relazione alle ore o alle giornate di formazione svolte nel corso del periodo d'imposta agevolabile nonché delle eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività formative svolte fuori sede.

Si considerano ammissibili al credito d'imposta anche le spese relative al personale dipendente, ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell'allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili, in tal caso però le spese ammissibili non possono eccedere il 30 per cento della retribuzione complessiva annua spettante al dipendente.

3.3 Modalità di fruizione

Il credito d'imposta spetta per il 40 per cento delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta agevolabile e nel limite massimo di 300.000 euro per ciascun beneficiario. Il credito è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'utilizzo in compensazione del credito d'imposta è ammesso a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui le spese ammissibili sono sostenute, sempre che si sia adempiuto l'obbligo di certificazione.

3.4 Obbligo di Certificazione

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese che non rientrano nell'obbligo di revisione legale dei conti, l'apposita certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

4. AL VIA LA SECONDA FASE DELLA ROTTAMAZIONE BIS

Secondo quanto previsto dal D.L. 148/2017, così come convertito nella legge 172/2017, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà, entro il 30 giugno 2018, le lettere di accoglimento/diniego a tutti i contribuenti che hanno presentato domanda di definizione agevolata (cd. Rottamazione-bis) entro il 15 maggio 2018.

In caso di accoglimento la Comunicazione conterrà:

- l'importo delle somme dovute;
- scadenza delle eventuali rate (si ricorda che è sempre possibile effettuare il pagamento in un'unica soluzione);
- bollettini utili per il pagamento

In caso di diniego la Comunicazione conterrà le motivazioni specifiche che non rendono "rottamabile" il debito indicato nella domanda di adesione presentata entro il 15 maggio 2018. Qui di seguito si indicano le casistiche previste e le relative scadenze per il versamento degli importi definiti.

Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017

In caso di accoglimento della domanda il pagamento dovrà avvenire:

- in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018, oppure
- in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l'ultima, entro il 28 febbraio 2019

Carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016

Il pagamento dovrà essere effettuato:

- in un'unica soluzione entro il 31 ottobre 2018, oppure
- in un massimo di 3 rate, così composto: l'80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2018 ed entro il 30 novembre 2018, e il restante 20% in un'unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Rateizzazione in essere al 24 ottobre 2016 ma non in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016

La procedura richiede due passaggi:

1. l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà una prima comunicazione entro il 30 giugno 2018 con l'ammontare delle rate scadute. Tali rate dovranno essere totalmente pagate entro il 31 luglio 2018 in un'unica soluzione. In caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento di tale importo l'istanza non potrà essere accolta.
2. verrà inviata una seconda comunicazione entro il 30 settembre 2018 nella quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione indicherà l'accoglimento/diniego della domanda presentata. In caso di accoglimento della domanda, il pagamento potrà avvenire in un'unica soluzione (31 ottobre 2018), oppure in un massimo di 3 rate, rispettando le seguenti scadenze: l'80% delle somme dovute in due rate di pari ammontare, rispettivamente entro il 31 ottobre 2018 ed entro il 30 novembre 2018 ed il restante 20%, in un'unica rata, entro il 28 febbraio 2019.

Si ricorda che...

E' opportuno verificare con attenzione quanto indicato nelle comunicazioni che verranno inviate ai contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-bis; sono previste, infatti, 5 comunicazioni differenti, e più precisamente:

- AT (Accoglimento Totale): i debiti del contribuente sono tutti rottamabili;
- AP (Accoglimento Parziale): il contribuente ha importi da pagare anche per debiti non oggetto di rottamazione;
- AD: il contribuente non ha debiti di natura tributaria;
- AX: il contribuente non ha debiti da pagare oggetto di rottamazione, ma ha un debito da pagare non rottamabile;
- RI: istanza rigettata

5. MODELLO 730/2018 CON IMPORTO A RIMBORSO: CONFERMATI GLI ELEMENTI DI INCOERENZA

Sono stati pubblicati, in linea con quanto già indicato l'anno scorso, gli elementi di incoerenza sulla base dei quali l'Agenzia delle Entrate potrà effettuare i controlli preventivi sui Modelli 730/2018 presentati con modifiche rispetto al modello di dichiarazione precompilata già predisposto dall'Agenzia e che presentino una richiesta di rimborso del credito maturato.

Gli elementi di incoerenza individuati sono i seguenti:

- scostamento per importi significativi dei dati risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell'anno precedente;
- scostamento dei dati inviati da enti esterni rispetto a quelli indicati nelle certificazioni uniche;
- presenza di situazioni di rischio in base alle irregolarità riscontrate nei Modelli 730 degli anni precedenti.

Per rendere più veloci ed efficienti le procedure di controllo è attivo un protocollo di collaborazione diretta tra l'Agenzia delle Entrate e l'INPS, così come da provvedimento emanato in data 16 marzo 2016.

Si ricorda che...

La legge di stabilità 2016 ha previsto che è facoltà dell'Agenzia delle Entrate effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica dei documenti giustificativi, sui modelli dichiarativi presentati - direttamente o mediante soggetto terzo abilitato - con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata, nei casi in cui:

- si riscontrino gli elementi di incoerenza sopra citati;
- l'importo richiesto a rimborso sia di un importo superiore ai 4.000 euro

L'Agenzia delle Entrate potrà effettuare i **controlli preventivi entro 4 mesi** dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di trasmissione, qualora la stessa sia inviata oltre termine.

Il **rimborso spettante** sarà erogato entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data di avvenuta trasmissione, qualora si sia provveduto ad un invio oltre termine.

6. GDPR PER B&B, LOCAZIONE TURISTICA E CASE VACANZE: COSA INDICARE NELL'INFORMATIVA E QUANDO RICHIEDERE I CONSENSI

B&B, Case Vacanza, attività di locazione turistica, al pari di strutture alberghiere e ricettive, sono destinatarie dell'applicazione della normativa italiana ed europea sul trattamento di dati personali (Regolamento UE n. 679/2016 - GDPR), in quanto, effettuando un trattamento di dati personali degli ospiti che vi soggiornano (e a volte anche di dipendenti), rientrano nella definizione di titolari del trattamento e questo anche quando tale attività viene svolta senza partita Iva. Il Regolamento esclude la sua applicabilità, infatti, solo per attività di carattere esclusivamente domestico e personale (cfr. art. 2 lett. c GDPR) e la gestione di un B&B, di una casa vacanza o la locazione di uno o più immobili per brevi periodi, in particolare quando svolta tramite un sito web o i portali dedicati, non può dirsi certamente un'attività che abbia un carattere domestico o personale.

Tutto questo significa che i gestori di B&B, Case Vacanza o di locazione turistica devono fare attenzione ai dati che raccolgono, a come li trattano e per quanto tempo li conservano. Detenendo informazioni personali di ospiti o di altri soggetti (inclusi eventuali dipendenti o collaboratori domestici) su un computer, su qualsiasi sistema automatizzato o su un sistema di archiviazione manuale (compresi archivi cartacei), anche se si tratta solo di nomi e dettagli di contatto, si applica la normativa sul trattamento di dati personali, qualificandosi la struttura come titolare del trattamento. La prima cosa da fare dunque è quella di individuare la base giuridica del trattamento dei dati; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del GDPR e per quanto concerne quelli che possono applicarsi al titolare del trattamento in questione, può farsi riferimento all'esecuzione di obbligazioni precontrattuali e contrattuali, al consenso dell'interessato, all'interesse legittimo prevalente del titolare del trattamento rispetto ai diritti e alle libertà degli interessati senza che questi vengano lesi dal trattamento.

Individuata la base giuridica, occorre ricordare che i dati richiesti devono essere esclusivamente quelli necessari all'esecuzione della finalità per cui sono raccolti, i dati devono essere dunque raccolti e trattati per scopi leciti, devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione agli scopi per cui sono detenuti, aggiornati e trattati in modo accurato e sicuro, solo per il tempo necessario all'esecuzione dello scopo del trattamento, nel rispetto dei diritti degli interessati. Ciò significa ad esempio che il gestore del B&B, della Casa Vacanze o della locazione turistica è tenuto a chiedere ai suoi potenziali ospiti solo i dati indispensabili per consentire loro di prenotare un soggiorno nella propria struttura. Questo significa che assieme ai dati necessari per la prenotazione, non è possibile domandare per esempio le loro preferenze in fatto di luoghi di interesse da visitare o se preferiscano mangiare carne o pesce perché magari il gestore ha interesse a stipulare una convenzione con dei ristoranti e intende capire quale tipologia di ristorante conviene di più o peggio ancora perché ha accordi con un ristoratore vicino al suo B&B che vorrebbe conoscere le preferenze dei turisti, quindi quelle informazioni verrebbero anche cedute a terzi. Per trattare tali informazioni è infatti necessario il consenso espresso dei potenziali ospiti e informare debitamente gli stessi circa lo specifico motivo del trattamento.

Individuata la base giuridica e stabiliti i dati necessari per consentire di prenotare e le ulteriori informazioni che eventualmente il titolare intende chiedere, per il trattamento delle quali è necessario il consenso o un'altra base giuridica come l'interesse legittimo, occorre informare correttamente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR, gli ospiti rendendo loro l'informativa privacy e chiedendo eventuali consensi espressi al trattamento.

6.1 Finalità del trattamento per cui il consenso non è necessario

11 Quali sono dunque i principali scopi per il trattamento dei dati personali svolto da un B&B, una Casa Vacanze o un'attività di locazione turistica per i quali è sufficiente rendere l'informativa, senza richiedere il consenso all'ospite?

Prenotazione

Lo scopo principale del trattamento dei dati per il B&B, la Casa Vacanze o l'attività di locazione turistica è quello di consentire all'ospite di prenotare il servizio e fornirne eventuali accessori, quindi verranno richieste agli ospiti in sede di prenotazione, le anagrafiche, un recapito, il codice fiscale e/o partita Iva, gli estremi carte di credito e debito come garanzia e/o a saldo, la data di arrivo e partenza. Si tratta di dati necessari per dare esecuzione all'accordo contrattuale, senza queste informazioni infatti sarebbe impossibile per l'ospite procedere alla prenotazione, nell'informativa andremo dunque ad informarlo che il conferimento di tali dati è indispensabile per procedere alla prenotazione e che per il trattamento degli stessi non è necessario il suo consenso, salvo che non gli vengano richiesti dati sensibili, in tal caso occorrerà il consenso espresso (si pensi ad una struttura specifica per ospitare disabili, in fase di prenotazione potrebbe essere necessario chiedere il tipo di disabilità per comprendere se la struttura ha ancora disponibilità per ospitare la persona interessata). Questi dati potranno essere conservati solo per il tempo necessario all'esecuzione del servizio, quindi andranno cancellati al check out dell'ospite, salvo diverso consenso dello stesso. Strettamente connessa a tale finalità è quella riferita all'adempimento degli obblighi fiscali e contabili, anche di questa finalità occorre rendere edotto l'ospite, informandolo, a tal proposito, che per questo scopo i suoi dati potranno essere conservati per 10 anni e che potranno essere comunicati ad un destinatario esterno, il nostro commercialista.

Comunicazione dati personali in questura

Altra finalità del trattamento dei dati dell'ospite è quella relativa all'adempimento dell'obbligo di comunicazione delle informazioni al portale Alloggiati Web, secondo quanto stabilito dal TULP (articolo 109 R.D. 18.6.1931 n. 773) e dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Gennaio 2013; anche di tale finalità di trattamento occorre informare l'ospite, rendendo noto il fatto che anche tale trattamento di dati è obbligatorio, pena l'impossibilità di erogare il servizio richiesto. Occorre informare che tali dati verranno acquisiti dalla questura e lì conservati.

Videocamere

Se la struttura è dotata di un impianto di videosorveglianza, il nostro cliente deve esserne informato mediante l'apposizione di cartelli informativi in prossimità dei dispositivi di ripresa, rendendo a lui noto anche il fatto che tale trattamento si basa sull'interesse legittimo del titolare per la tutela della sicurezza delle persone e dei beni della struttura e che per tale trattamento di dati non è necessario il suo consenso, indicando se le immagini verranno registrate o meno e per quanto tempo conservate (dovrebbero essere cancellate dopo 24 ore dalla rilevazione, salvo specifici casi in cui è ammesso un periodo più ampio non superiore a una settimana, come da provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010) e che potrebbero essere comunicate all'autorità giudiziaria su richiesta.

6.2 Finalità del trattamento per cui è necessario il consenso espresso e specifico dell'ospite

Attività di marketing diretto

Se oltre agli scopi innanzi descritti intendiamo trattare i dati degli ospiti perché abbiamo interesse ad inviare loro coupon promozionali, newsletter mensili o altre offerte o informazioni sul soggiorno nel nostro B&B, tale finalità del trattamento richiede il consenso informato, espresso, tracciabile e specifico dell'interessato. Questo trattamento

potrebbe basarsi sull'interesse legittimo del titolare, sebbene ciò costituisca l'eccezione, quando il titolare intenda inviare promozioni ad un suo cliente (quindi non un potenziale cliente, ma un effettivo cliente che ha già soggiornato in struttura), sempre che il servizio promosso sia simile a quello già acquistato dall'ospite, che sia stato effettuato un test di bilanciamento tra i diritti e le libertà degli interessati e l'interesse legittimo del titolare (della quale analisi deve restare traccia e dalla stessa deve evincersi che il trattamento, così come strutturato, non metta a rischio i diritti degli interessati) e sempre che siano state adottate opportune cautele in tal senso, diversamente se l'attività di marketing è riferita ad altre e diverse iniziative che non riguardano offerte promozionali riferite al servizio già prenotato o vengono utilizzate modalità più invasive come telefonate o SMS sul cellulare, sarebbe opportuno chiedere il consenso espresso e specifico, dando la possibilità all'interessato di ritirarlo in qualsiasi momento. È importante sottolineare che per gli ospiti che hanno espresso il consenso, deve essere semplice anche revocarlo. Per intendersi, se si predispone, ad esempio, una semplice casella di spunta online dove gli utenti esprimono il consenso, allora dovrebbe essere presente anche una semplice casella di spunta online per ritirare quel consenso. Nell'informativa occorre rendere inoltre noto il tempo di conservazione dei dati per tale finalità di trattamento. Naturalmente, se ci si rende conto che l'ex ospite nell'ultimo anno non ha aperto nemmeno una nostra email, sarebbe allora il caso comunque di cancellare il suo indirizzo dai nostri database: norme a parte, è preferibile effettuare periodicamente un controllo sui dati per assicurarsi di inviare le comunicazioni commerciali solo a chi manifesta interesse nei nostri confronti.

Sito web

Si tenga conto che se la struttura dispone di un sito web, è necessario che l'informativa venga debitamente inserita anche sul sito, richiedendo opportunamente i consensi laddove necessari; se vengono utilizzati strumenti di tracciamento quali i cookie è necessario anche per l'uso di tali strumenti rendere l'informativa, specificando quali cookie vengono impiegati, chi li installa, per quali scopi e per quanto tempo permangono sul device dell'utente, ricordando che nel caso di impiego di cookie statistici e di profilazione è necessario anche predisporre il banner a video che consenta all'utente facilmente di selezionare quali cookie disattivare, tenendone traccia.

Naturalmente, queste sono solo indicazioni di base, relative all'informativa e ai consensi; ogni B&B, ogni Casa Vacanza o attività di locazione turistica dovrà effettuare le proprie valutazioni e in base alle specifiche finalità di trattamento, alle modalità di trattamento dei dati e alla propria struttura organizzativa, redigere un'informativa adeguata, chiedendo gli opportuni consensi, informando su eventuali comunicazioni dei dati a terzi (si pensi al servizio di car rent o al servizio transfer esternalizzato, offerto in sede di prenotazione e all'eventuale trasferimento dei dati personali all'azienda che se ne occupa) e, se la struttura si avvale di terzi (es. agenzie immobiliari o agenzie di web marketing) che curano le prenotazioni online, dovrà nominarli responsabili del trattamento, facendo attenzione a che essi impieghino misure di sicurezza adeguate e rendere tale informazione nell'informativa, senza dimenticare che dovranno essere predisposte opportune misure tecniche e di governance a protezione dei dati trattati e previste procedure per consentire agli ospiti di esercitare facilmente i propri diritti sui dati personali (artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del GDPR compreso il diritto di proporre reclamo al Garante), diritti che dovranno essere resi noti espressamente anche nell'informativa. L'adeguamento al GDPR non termina infatti con l'informativa e il consenso, ma prevede diverse ulteriori operazioni da svolgere che non possono prescindere da un'analisi dell'attività nel concreto svolta.